



2025/2186

30.10.2025

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2186 DELLA COMMISSIONE**

**del 29 ottobre 2025**

**relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali terrestri e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1222/2013 e (UE) n. 305/2014**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) L'acido propionico, il propionato di sodio e il propionato di ammonio sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a ruminanti, suini e pollame dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> e come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame dal regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di rinnovo dell'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Nei pareri del 3 luglio 2024 <sup>(4)</sup> e del 17 settembre 2024 <sup>(5)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni autorizzate, l'acido propionico, il propionato di sodio e il propionato di ammonio continuano a essere sicuri per tutte le specie animali terrestri, per i consumatori e per l'ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, essa ha concluso che l'acido propionico è corrosivo per la pelle, mentre il propionato di sodio e il propionato di ammonio sono corrosivi anche per gli occhi e per le vie respiratorie. Il propionato di sodio non è un sensibilizzante della pelle. Qualsiasi esposizione degli utilizzatori a tali additivi è considerata rischiosa. L'Autorità non ha ritenuto necessario valutare l'efficacia dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio nell'ambito del rinnovo dell'autorizzazione, in quanto le domande di rinnovo delle autorizzazioni non comprendono proposte di modifica o di integrazione delle condizioni delle autorizzazioni originali che inciderebbero sull'efficacia degli additivi.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a ruminanti, suini e pollame (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/1222/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 12, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2014/305/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj)).

<sup>(4)</sup> EFSA Journal, 22(8), e8938. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

EFSA Journal, 22(10), e9068. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

<sup>(5)</sup> EFSA Journal, 22(10), e9020. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) Con lettera dell'11 settembre 2024 il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione per quanto riguarda l'uso dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio per gli animali acquatici.
- (6) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili alle attuali domande le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle precedenti valutazioni effettuate riguardo ai metodi di analisi dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi. Tali valutazioni precedenti si sono svolte nel contesto di una nuova valutazione dei metodi di analisi in questione effettuata dal laboratorio di riferimento, cui si fa riferimento nei pareri dell'Autorità del 3 luglio 2024 e del 17 settembre 2024, al fine di tener conto degli sviluppi scientifici e tecnologici e di garantire una migliore idoneità dei metodi di analisi per i controlli ufficiali.
- (7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'acido propionico, il propionato di sodio e il propionato di ammonio soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori degli additivi.
- (8) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi, è opportuno abrogare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1222/2013 e (UE) n. 305/2014.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione delle sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

#### *Articolo 2*

### **Abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1222/2013 e (UE) n. 305/2014**

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 1222/2013 e (UE) n. 305/2014 sono abrogati.

#### *Articolo 3*

### **Misure transitorie**

Gli additivi per mangimi acido propionico, propionato di sodio e propionato di ammonio, quali autorizzati dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1222/2013 e (UE) n. 305/2014; e i mangimi che li contengono, destinati a tutte le specie animali terrestri, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 novembre 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k280	Acido propionico	Composizione dell'additivo Acido propionico ≥ 99,5 %	Suini	-	-	30 000	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.  2. L'uso contemporaneo con altre fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le rispettive specie o categorie di animali.  3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.».  4. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale vegetale fresco facile da insilare <sup>(2)</sup> .	19 novembre 2035
		Caratterizzazione della sostanza attiva Acido propionico ≥ 99,5 % C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> N. CAS: 79-09-4	Pollame	-	-	10 000		
		Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante  Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide  Prodotto mediante sintesi chimica  Metodo di analisi <sup>(1)</sup> Per la determinazione dell'acido propionico nell'additivo per mangimi: — cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294.	Tutte le specie animali diverse dai suini, dal pollame e dalle specie animali acquatiche	-	-	-		

Numero di identifica- zione dell'addi- tivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
							5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

(<sup>1</sup>) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).

(<sup>2</sup>) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio piante intere di mais, loglio, forasacco o polpa di barbabietola). Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k281	Propionato di sodio	Composizione dell'additivo Propionato di sodio ≥ 98,5 %	Suini	-	-	30 000 <sup>(2)</sup>	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.  2. L'uso contemporaneo con altre fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le rispettive specie o categorie di animali.  3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.».  4. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale vegetale fresco facile da insilare <sup>(3)</sup> .	19 novembre 2035
		Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di sodio ≥ 98,5 % C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> Na N. CAS: 137-40-6	Pollame	-	-	10 000 <sup>(2)</sup>		
		Perdita all'essiccazione ≤ 4 % determinata dall'essiccazione per 2 ore a 105 °C Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,1 % Prodotto mediante sintesi chimica  Metodo di analisi <sup>(1)</sup>  Per la determinazione del propionato di sodio (come acido propionico totale) nell'additivo per mangimi: — cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294.  Per la determinazione del sodio totale nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869; oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510.	Tutte le specie animali diverse dai suini, dal pollame e dalle specie animali acquatiche	-	-	-		

Numero di identifica- zione dell'addi- tivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
							5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

(<sup>1</sup>) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).

(<sup>2</sup>) Come acido propionico.

(<sup>3</sup>) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
1k284	Propionato di ammonio	Composizione dell'additivo Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19,0 %, acido propionico ≤ 80,0 % e acqua ≤ 30 %	Suini	-	-	30 000 <sup>(2)</sup>	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.  2. L'uso contemporaneo con altre fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per le rispettive specie o categorie di animali.  3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.».  4. L'additivo deve essere utilizzato soltanto nel materiale vegetale fresco facile da insilare <sup>(3)</sup> .	19 novembre 2035
		Caratterizzazione della sostanza attiva Propionato di ammonio C <sub>3</sub> H <sub>9</sub> O <sub>2</sub> N N. CAS: 17496-08-1 Prodotto mediante sintesi chimica	Pollame	-	-	10 000 <sup>(2)</sup>		
		Metodo di analisi <sup>(1)</sup>  Per la determinazione dell'acido propionico e del propionato di ammonio (come acido propionico totale) nell'additivo per mangimi: — cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN 17294.  Per la determinazione dell'ammonio totale nell'additivo per mangimi: — distillazione e titolazione - ISO 5664.	Tutte le specie animali diverse dai suini, dal pollame e dalle specie animali acquatiche	-	-	-		



Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.								
							5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

(<sup>1</sup>) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).

(<sup>2</sup>) Come acido propionico.

(<sup>3</sup>) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio piante intere di mais, loglio, forasacco o polpa di barbabietola). Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).